# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4005/A

# RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)**

(Relatore: **BONALUMI**)

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(CRAXI)**

E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(ANDREOTTI)**

*Presentato il 24 settembre 1986*

---

Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 1986, n. 572, concernente proroga dei poteri straordinari di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1985, n. 73, recante realizzazione di programmi integrati plurisettoriali in una o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità

---

*Presentata alla Presidenza il 9 ottobre 1986.*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 8 marzo 1985, n. 73, stanziava una ingente somma per far fronte con interventi straordinari a situazioni di emergenza che comportavano elevati tassi di mortalità in Paesi del Terzo mondo.

Per attuare tali obiettivi venivano delegati poteri straordinari ad un sottosegretario e veniva, al fine di realizzare un intervento il più possibile rapido ed incisivo, fissata una data di scadenza sia per tali poteri che per la struttura organizzativa necessaria al loro esercizio.

Il legislatore precisava inoltre che tali poteri, così temporalmente limitati, sarebbero venuti a cessare con l'entrata in vigore di una nuova normativa organica sulla cooperazione allo sviluppo. In tal modo si sottolineava il concetto che la struttura preposta agli interventi straordinari dovesse fungere da ponte per la emanazione di una nuova normativa organica in materia di cooperazione.

In sostanza quindi l'indicazione di un termine mirava da una parte ad evitare che un'iniziativa provvisoria venisse prorogata *sine die* e da un altro lato a sottolineare l'esigenza di perfezionare un nuovo quadro normativo.

Il Servizio speciale, creato in attuazione della legge n. 73, si è trovato nella necessità di provvedere in tempi brevi alla propria organizzazione, iniziando con la massima rapidità possibile la realizzazione degli interventi indicati dalla legge stessa.

In tal senso ha svolto un compito ingente e non certo facile. I primi mesi sono stati dedicati alla organizzazione della struttura ed al lancio delle operazioni di emergenza rese necessarie ed urgenti dalla drammatica situazione nella quale versavano alcuni Paesi del Sahel. Contemporaneamente si procedeva ad individuare e definire programmi multisettoriali integrati previsti dalla legge.

In un secondo momento, tali programmi hanno preso il via, creando un « volano » di attività via via crescente.

Tale evoluzione è documentata nelle relazioni quadrimestrali che il Servizio speciale ha presentato al Parlamento, in ottemperanza ad un preciso obbligo legislativo.

Alla data del 29 settembre, fissata come termine di scadenza dalla legge numero 73, risultava impegnata con contratti o convenzioni la maggior parte dei fondi stanziati dalla legge stessa. Tale dato testimonia del fatto che le finalità previste dal legislatore, di mettere in opera un intervento urgente quanto tempestivo, possono essere considerate raggiunte.

Al fine di assicurare la continuità della grande mole di interventi finora iniziati, risulta ora evidente la necessità di prorogare i poteri, le procedure straordinarie, nonché le strutture organizzative create per dare esecuzione alla legge numero 73 e che nei mesi scorsi hanno acquistato funzionalità ed efficienza. Tale proroga risponde alla necessità che il grande sforzo effettuato per creare un nuovo e valido strumento nel campo della cooperazione allo sviluppo non sia almeno in parte vanificato. Essa tende in sostanza ad assicurare la continuità dell'azione governativa in attesa che la nuova normativa organica in materia di cooperazione allo sviluppo, ormai in avanzata fase di elaborazione, possa essere varata.

BONALUMI, *Relatore*.

## TESTO
DEL GOVERNO

—

**Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 1986, n. 572, concernente proroga dei poteri straordinari di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1985, n. 73, recante realizzazione di programmi integrati plurisettoriali in una o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità.**

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 settembre 1986, n. 572, concernente proroga dei poteri straordinari di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1985, n. 73, recante realizzazione di programmi integrati plurisettoriali in una o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 settembre 1986, n. 572, concernente proroga dei poteri straordinari di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1985, n. 73, recante realizzazione di programmi integrati plurisettoriali in una o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità.**

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 settembre 1986, n. 572, concernente proroga dei poteri straordinari di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1985, n. 73, recante realizzazione di programmi integrati plurisettoriali in una o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità, con la seguente modificazione:

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

ART. 1.

I poteri straordinari conferiti al Ministro degli affari esteri e delegati ad un sottosegretario di Stato ai sensi dell'articolo 1, comma primo, della legge 8 marzo 1985, n. 73, nonché le disposizioni della citata legge, sono prorogati fino alla data di entrata in vigore della nuova normativa organica in materia di cooperazione allo sviluppo, e comunque non oltre il 28 febbraio 1987, nei limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 9 della medesima legge.

ART. 2.

*Identico.*

*Decreto-legge 22 settembre 1986, n. 572, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 222 del 24 settembre 1986.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i poteri straordinari conferiti al Ministro degli affari esteri e delegati ad un Sottosegretario di Stato ai sensi della legge 8 marzo 1985, n. 73;

Considerata l'opportunità di assicurare la continuità degli interventi di emergenza secondo le procedure e le modalità previste dalla citata legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. I poteri straordinari conferiti al Ministro degli affari esteri e delegati ad un Sottosegretario di Stato ai sensi dell'articolo 1, comma primo, della legge 8 marzo 1985, n. 73, sono prorogati fino alla data di entrata in vigore della nuova normativa organica in materia di cooperazione allo sviluppo.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1986.

COSSIGA

CRAXI - ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI.